



REGOLAMENTO DIDATTICO D'ACCADEMIA

NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO

Legalmente riconosciuta con D.M. 1/09/1981 e succ. - Certificata UNI EN ISO 9001

(Approvato dal MIUR in data 20/03/2013)

10 Aprile 2013 | PROT. REG. DID. 1

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Titoli e corsi di studio	3
Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)	3
Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio	4
Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio	4
Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studi accademici	5
TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE DI PRODUZIONE E DI RICERCA	6
Art. 8 - Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA)	7
Art. 8/1 - Ammissione	7
Art. 8/2 - Conseguimento del Diploma	7
TITOLO III CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO	7
Art. 9 - Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA)	8
Art. 9/1 - Ammissione	8
Art. 9/2 - Conseguimento del Diploma	8
TITOLO IV CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO	8
Art. 10 - Corsi di Specializzazione (CSA)	9
Art. 10/1 - Ammissione	9
Art. 10/2 - Conseguimento del Diploma di Specializzazione	9
TITOLO V CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	9
Art. 11 - Corsi di Formazione alla Ricerca - PHD (CFRA)	10
Art. 11/1 - Ammissione	10
Art. 11/2 - Conseguimento del Diploma	10
TITOLO VI CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)	10
Art. 12 - Master Accademici (MA1 e MA2)	11
Art. 12/1 - Attivazione del Master Accademico	11
Art. 12/2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico	11
TITOLO VII MASTER ACCADEMICI	11
Art. 13 - Attività didattiche speciali e integrative	12
TITOLO VIII CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE	12
Art. 14/1 - Attività di tirocinio post-diploma	13
Art. 14/2 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero	13
Art. 14/3 - Produzione artistica	13
Art. 14/4 - Ricerca	13
Art. 14/5 - Servizi agli studenti	13
TITOLO IX ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE	13
Parte I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA	14
Art. 15 - Programmazione didattica	14
Art. 15/1 - Incompatibilità	14

Art. 15/3 - Piano di copertura degli insegnamenti	14
Art. 15/5 - Manifesto annuale degli Studi	14
TITOLO X ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	14
Art. 15/6 - Coordinamento delle attività didattiche	15
Art. 15/7 - Verifica dei risultati delle attività formative	15
Parte II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI	15
Art. 16 - Forme didattiche	15
Art. 16/1 - Corsi d'insegnamento	15
Art. 16/3 - Seminari didattici	16
Art. 16/4 - Tirocini	16
Art. 16/5 - Compiti didattici dei docenti	16
Parte III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI	16
Art. 17 - Accertamento della preparazione degli studenti	16
Art. 17/1 - Ammissione agli esami di profitto	17
Art. 17/2 - Commissione degli esami di profitto	17
Art. 17/3 - Ammissione ai corsi di studio	17
Art. 17/4 - Accertamento della preparazione iniziale	18
Art. 17/5 - Prova finale di Diploma	18
Parte IV - QUALITÀ DELLA DIDATTICA	20
Art. 18 - Attività di orientamento	20
Parte V RESPONSABILITÀ DIDATTICHE	20
Art. 19 - Individuazione delle responsabilità	20
Parte I - NORME GENERALI	21
Art. 20 - Rapporto formativo	21
Art. 21 - Immatricolazioni	21
Art. 21/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali	21
Art. 21/2 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero	21
TITOLO XI STUDENTI	21
Art. 21/3 - Iscrizione di Diplomatici	22
Art. 21/4 - Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli	22
Art. 21/5 - Curricula e piani di studio individuali	22
Parte II - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA	22
Art. 22 - Trasferimento ad altre Accademie	22
Art. 22/1 - Trasferimenti da altre Istituzioni	23
Art. 22/2 - Passaggi di corso	23
Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi	23
Art. 24 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi	24
Art. 24/1 - Rinuncia agli studi	24
Art. 24/2 - Decadenza della qualifica di studente	24
Art. 24/3 - Cessazione della qualifica di studente	24
Parte III - TITOLI ACCADEMICI	24
Art. 25 - Rilascio dei Diplomi accademici	24

Art. 25/1 - Rilascio di titoli congiunti	24
Art. 25/2 - Certificazioni dei titoli di studio	25
Art. 25/3 - Altre certificazioni	25
Parte IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI	25
Art. 26 - Sanzioni disciplinari	25
Art. 27 - Diritto allo studio	26
Art. 28 - Studenti diversamente abili	26
TITOLO XII DIRITTO ALLO STUDIO	26
Art. 29 - Comunicazione	27
Art. 30 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni	27
TITOLO XIV ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	27
TITOLO XIII COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ	27



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Didattico (di seguito denominato "Regolamento") di Nuova Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta (di seguito denominata Accademia) previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, e contemplato dal Regolamento Generale della NABA Nuova Accademia di Belle Arti art. 3 c. 2,

- a. disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
- b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d. disciplina la carriera accademica degli studenti.

ART. 2 - TITOLI E CORSI DI STUDIO

1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- a. Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA);
- b. Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA);
- c. Corsi di Specializzazione (CSA);
- d. Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I livello (MA1) e II livello (MA2);
- e. Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato - di seguito definiti PHD).

Pertanto l'istituzione rilascia i seguenti titoli:

- a. Diploma accademico di I livello;
- b. Diploma accademico di II livello;
- c. Diploma accademico di Specializzazione;
- d. Diploma accademico di Perfezionamento o Master accademico di I e II livello;
- e. Diploma Accademico di Formazione alla ricerca (PHD).

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia rilascia i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente con particolare riferimento:

- a. Corsi per la formazione professionale, superiore e continua denominati in conformità con le disposizioni previste per gli enti accreditati dalla Regione Lombardia per la formazione superiore e continua;
- b. Corsi Liberi serali con l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari;
- c. Percorsi formativi in Italia e all'estero denominati Corsi Internazionali anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private;
- d. Percorsi formativi con finalità propedeutiche finalizzate all'accesso dei corsi di studio ordinari.

Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 3 - CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI (CFA)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzate sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativi Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativi sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista delle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lettera d) del DPR 212/2005.

4. Ai CFA corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art.6 del DPR 212/2005.

7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale, alle attività di laboratorio ed altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50%, alle attività laboratoriali il 100%.

8. Nel rispetto della normativa vigente in materia l'Istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali.

ART. 4 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

- a. la denominazione del corso di studio;
- b. la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
- c. gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo;
- g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i. dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. I Dipartimenti e le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle eventuali modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.

3. I corsi di I livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate in conformità ai criteri determinati dall'art. 9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell'Accademia, con DM che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art. 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

4. Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i Corsi di II livello, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di Formazione alla Ricerca, i Masters di I e II livello, sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

5. I Corsi sperimentali di Specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

6. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dal D.M. 249 del 10 settembre 2010.

ART. 5 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. I Corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca (PHD), i Masters e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattica formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.

3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia sentito il Consiglio Accademico.

4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- › tipologia delle attività formative;
- › il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- › il numero dei crediti formativi assegnati;
- › gli obiettivi formativi specifici;
- › l'eventuale articolazione in moduli;
- › le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;

- › la tipologia delle forme didattiche;
- › la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- › la denominazione e la struttura dei “curricula” offerti agli studenti;
- › le regole sugli obblighi della frequenza.
- › gli insegnamenti e le altre attività didattiche possono essere erogati con diversa progressione temporale e mediante l'utilizzo di forme di didattica anche a distanza.

- i. direttore del corso, comitato scientifico e docenti responsabili dei principali insegnamenti e relativo curriculum;
- j. numero massimo di posti disponibili, nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarebbe attivato;
- k. titoli di studio richiesti per l'ammissione, inclusi gli eventuali debiti formativi ammessi e gli eventuali crediti riconoscibili e le prove previste;
- l. le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli.

ART. 6 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDI ACCADEMICI

1. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento con l'indicazione delle Scuole e del Dipartimento di riferimento ai sensi del DPR 212/2000. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa autorizzazione Ministeriale ed inserimento nel presente regolamento.

2. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico può essere avanzata al Consiglio Accademico dal Direttore dell'Accademia, dal Direttore di un Dipartimento o di un Corso accademico già istituito, di norma entro 12 mesi dall'inizio previsto per le attività didattiche. La proposta di istituzione viene presentata al Ministero per l'autorizzazione, in conformità con le procedure previste dalle normative vigenti.

3. Le tipologie di attività formative e gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definite, ove applicabile, dagli Ordinamenti ministeriali e sono relativi alle Scuole e Dipartimenti AFAM di afferenza.

4. Gli insegnamenti e le altre attività didattiche possono essere svolti in tutto o in parte in lingua straniera.

5. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico deve contenere:

- a. denominazione;
- b. obiettivi formativi;
- c. profili e sbocchi professionali; elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- d. obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- e. tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- f. caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- g. partenariati e relazioni con il sistema delle arti e delle professioni;
- h. dimensione internazionale;

6. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interScuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

7. I Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.

8. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso.

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE DI PRODUZIONE E DI RICERCA

ART. 7 - ELENCO E FUNZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI SERVIZIO

1. L'organizzazione accademica si articola in ambiti disciplinari definiti Dipartimenti, come previsto dalle normative ministeriali, strutture organizzative definite Istituti, con funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi che ad essi afferiscono e strutture di servizio o Uffici, con funzioni di erogazione di servizi generali e di supporto alla didattica.

ART. 7/1 DIPARTIMENTI

1. Ai sensi del DPR 212/2005 I Dipartimenti definiscono gli indirizzi disciplinari e le attività di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esse afferenti e sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia.


2. Il Direttore di Dipartimento viene designato dal Direttore dell'Accademia tra i docenti o personalità del mondo artistico, accademico e professionale.

ART. 7/2 ISTITUTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono attivati quattro Istituti:

- a. Istituto corsi accademici primo livello (a cui afferiscono tutti i Trienni);
- b. Istituti corsi accademici di secondo livello (a cui afferiscono tutti i Bienni Specialistici, e i Phd);
- c. Istituto corsi Master di I e II livello (a cui afferiscono tutti i corsi Master);
- d. Istituti corsi liberi e internazionali (a cui afferiscono i corsi liberi e internazionali).
Per questo Istituto, la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche possono essere svolte in maniera autonoma, sotto la diretta supervisione dell'Amministratore Delegato, coerentemente con le politiche scientifiche e didattiche dell'Accademia.

2. Ciascun Istituto è gestito da una Commissione Didattica, composta dal Coordinatore di Istituto, dai coordinatori dei corsi che ad esso fanno riferimento (se nominati), eventuali assistenti o docenti incaricati dal Direttore di specifiche funzioni e dal Responsabile della segreteria didattica di Istituto, se nominato.



TITOLO III CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

ART. 8 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO (CDA)

1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello. Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

ART. 8/1 - AMMISSIONE

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.

4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.

6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

7. Requisito di conoscenza della lingua in cui si svolgono gli insegnamenti e altre attività formative.

ART. 8/2 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze

di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 7 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

- a. una tesi o elaborato progettuale composto di un lavoro di produzione e ricerca artistica, accompagnato da un'introduzione storico-critica o metodologica;
- b. portfolio formativo e professionale dello studente.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di diploma di primo e secondo livello è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Come da normativa vigente la Commissione valutate complessivamente le opere e la tesi presentate dall'allievo, può elevare fino a 10 punti il voto di ammissione già determinato in III voto di diploma viene così ad essere espresso in centodecimi tenuto anche conto della eventuale elevazione . Agli allievi che hanno conseguito l'ammissione con una votazione superiore a 100 la commissione può attribuire un voto di diploma con votazione fino a 110 e lode. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

TITOLO IV CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO

ART. 9 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO (CDSA)

1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

- a. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.
- b. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso siano già stati attivati corrispondenti corsi di I livello, eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel regolamento didattico.

ART. 9/1 - AMMISSIONE

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II livello.

4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

5. Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II

livello, non è richiesta alcuna verifica.

7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.

8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità.

9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al Corso di studio decade.

10. Requisito di conoscenza della lingua in cui si svolgono gli insegnamenti e altre attività formative.

ART. 9/2 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento del Corso di Diploma di II livello e recepito nel Manifesto degli Studi.

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminariali, anche esterne, se previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di II livello.

3. L'esame finale di diploma consiste nella presentazione e discussione della tesi e del portfolio con una Commissione di Diploma costituita da almeno cinque membri, tra cui il Direttore dell'Accademia, il Direttore del Corso di riferimento (o docenti da loro designati) e il docente relatore selezionato dallo studente.

TITOLO V CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 10 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (CSA)

1. Il Corso di Specializzazione (CSA) ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/200

2. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione, la durata del corso ed il numero dei CFA necessari per il conseguimento vengono approvati dal Consiglio Accademico.

ART. 10/1 - AMMISSIONE

1. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del Diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

2. Altri specifici requisiti di ammissione ad un Corso di Specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studio.

3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno del Corso di Specializzazione, le strutture competenti possono prevedere l'ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell'ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del Corso di Specializzazione.

4. L'ammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

5. La preparazione iniziale richiesta per ciascun Corso di Specializzazione è definita da specifico regolamento della struttura competente approvata dal Consiglio Accademico.

ART. 10/2 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

1. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 9, del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.

3. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.



TITOLO VI CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)

ART. 11 - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA - PHD (CFRA)

1. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) sono strutture didattiche di programmazione e organizzazione della formazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico-disciplinare o a un'aggregazione di più settori. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 212/2005, i corsi di formazione alla ricerca sono attivati, in via sperimentale, su proposta delle Istituzioni, con decreto del Ministro.

2. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università nazionali ed internazionali, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.

3. Il CFRA ha di norma durata triennale.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.

5. I CFRA rilasciano titolo equiparato al Dottorato di ricerca universitario.

ART. 11/1 - AMMISSIONE

1. L'ammissione ai CFRA richiede il possesso del Diploma accademico di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo.

2. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore dell'Accademia. Il Direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:

- a. il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a tre;
- b. il numero e l'ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne

dell'istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;

c. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

ART. 11/2 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

1. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 10 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del Corso e dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti dell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.

2. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VII MASTER ACCADEMICI

ART. 12 - MASTER ACCADEMICI (MA1 E MA2)

1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

2. L'Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello o di Laurea o altro Titolo equipollente, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di II livello o della Laurea magistrale o altro Titolo equipollente.

ART. 12/1 - ATTIVAZIONE DEL MASTER ACCADEMICO

1. Un Corso di Master Accademico di I o II livello viene istituito su proposta del Direttore di Dipartimento e/o del Direttore dell'Accademia. La proposta comprensiva dell'ordinamento didattico viene approvata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. La proposta didattica deve essere trasmessa al Ministero che verifica la coerenza con le linee guida appositamente predisposte dal CNAM.

ART. 12/2 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER ACCADEMICO

1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA, relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 11 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di progetti artistico-culturali finalizzati agli obiettivi formativi del Master approvati dalle strutture didattiche di riferimento, organizzati in un portfolio professionale, in formato digitale e/o cartaceo, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

3. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Direttore.



TITOLO VIII CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

ART. 13 - ATTIVITÀ DIDATTICHE SPECIALI E INTEGRATIVE

1. I corsi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.

2. I corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.

3. Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

4. I corsi sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia.

5. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

TITOLO IX ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE

ART. 14/1 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-DIPLOMA

1. L'Accademia può attivare attività tirociniali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

- criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
- criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- rilascio dell'attestato di partecipazione;
- eventuali cause di invalidità del tirocinio.

ART. 14/2 - CORSI E ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO

1. L'Accademia organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale per le quali potranno essere attribuiti CFA. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività.

ART. 14/3 - PRODUZIONE ARTISTICA

1. L'Accademia promuove autonomamente, o in cooperazione con altri enti, attività in ambito artistico e produttivo, al fine di valorizzare le competenze e il talento di studenti e docenti. Tra queste rientrano:

- organizzazione di eventi, mostre e spettacoli ricreativi e culturali;
- produzione e commercializzazione di oggetti e opere di varia natura;
- organizzazione, gestione ed esercizio di giornali, riviste e attività editoriali o di produzione radio-televisiva e telematica connesse alle attività formative e di ricerca dell'Accademia.

2. Tali attività possono essere affidate a strutture appositamente create in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività d'aula o di tirocinio formativo.

ART. 14/4 - RICERCA

1. L'Accademia stipula contratti e convenzioni per progetti di ricerca con enti pubblici o privati.

2. Tali attività possono essere affidate a professionisti e centri appositamente creati in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività d'aula o di tirocinio formativo.

ART. 14/5 - SERVIZI AGLI STUDENTI

1. L'Accademia promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Rientrano tra queste attività:

- informazione e orientamento alle scelte formative e all'inserimento professionale, compresa l'organizzazione di stage, tirocini formativi in Italia e all'estero, consulenza a studenti e aziende per l'inserimento e lo sviluppo professionale di studenti e diplomati;
- organizzazione e gestione in conto proprio di bar e servizi di ristorazione, convitti e pensionati universitari per giovani, convittori ed esterni;
- organizzazione di attività sportive e culturali;
- organizzazione e gestione di circoli ricreativi, di palestre per attività sportive, curative, correttive, rieducative ed artistiche;
- organizzazione, gestione ed esercizio di librerie e punti vendita sempre a scopo culturale e connesse alle attività formative;
- diffusione gratuita di materiale scolastico di propaganda.

2. Tali attività sono gestite da appositi Uffici, nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO X ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

PARTE I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, ed all'approvazione del Manifesto degli studi.

2. La durata dell'anno accademico è fissata dal 1° novembre al 31 ottobre. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.

3. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b. piano di copertura degli insegnamenti;
- c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

4. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Direttore in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

ART. 15/1 - INCOMPATIBILITÀ

1. L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Direttore.

ART. 15/2 - PIANO DEGLI STUDI ANNUALE

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità

organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento e la possibilità di svolgere gli insegnamenti e le altre attività didattiche in Tutto o in parte in lingua straniera.

2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento.

ART. 15/3 - PIANO DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'A.A. di riferimento.

2. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.

3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

ART. 15/4 - PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI ORARI

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni.

ART. 15/5 - MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:

- a. il piano annuale di ciascun Corso di studio;

- b. le modalità di accesso degli studenti;
- c. le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- d. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
- e. i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- f. l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d) ed e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.

3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all'Albo dell'Accademia e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A..

ART. 15/6 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ferma restando la libertà di docenza, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.

2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni A.A. per definire le proposte di programmazione didattica. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'A.A. per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.

ART. 15/7 - VERIFICA DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei

docenti in merito al profitto degli studenti.

3. I consigli di corso, attraverso i coordinatori, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

PARTE II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

ART. 16 - FORME DIDATTICHE

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

ART. 16/1 - CORSI D'INSEGNAMENTO

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.

2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

ART. 16/2 - ESERCITAZIONI E LABORATORI DIDATTICI

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o dell'assistenti di laboratorio.

3. A motivo dell'alto livello di operatività degli

insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

ART. 16/3 - SEMINARI DIDATTICI

1. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

ART. 16/4 - TIROCINI

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

ART. 16/5 - COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

1. I compiti didattici dei docenti consistono in:

- a. lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- b. assistenza individuale agli studenti;
- c. accertamento del profitto degli studenti;
- d. attività di tutorato e di orientamento;
- e. assolvimento dei compiti organizzativi interni;
- f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.

3. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero

di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.

4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

5. Il registro fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Segreteria al termine di ogni lezione.

PARTE III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

ART. 17 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a. prove di ammissione ai corsi di studio;
- b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d. prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che

deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A.. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre); sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Direttore. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno quindici giorni tra un appello e l'altro.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Direttore può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

12. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione complessiva unitaria.

13. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

ART. 17/1 - AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

3. Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, viene nominata apposita commissione d'esame.

5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

ART. 17/2 - COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO

1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente titolare della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

2. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.

ART. 17/3 - AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1. Per accedere ai corsi di studio della Accademia è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli

accordi internazionali.

2. I corsi di studio presso l'accademia sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a requisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.

3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.

4. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a. disponibilità dei docenti;
- b. disponibilità di aule e laboratori;
- c. monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- d. monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni.

5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di requisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da

firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

ART. 17/4 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

ART. 17/5 - PROVA FINALE DI DIPLOMA

1. I contenuti e le caratteristiche artistico - culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Direttore.

2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

- a. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
- b. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a. aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
- b. aver adempiuto a tutte le attività formative previste

dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;

c. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.

5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.

6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da almeno cinque docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico, e la presentazione del portfolio formativo e professionale, che devono essere consegnati presso la segreteria dell'Accademia insieme alla tesi.

7. La prova finale del Diploma di I livello consiste nella discussione, davanti ad un'apposita commissione giudicatrice formata da almeno cinque docenti, di un elaborato finale pratico di tipo progettuale volto a dimostrare in modo integrato le competenze critiche, progettuali e realizzative acquisite dallo studente nel corso del triennio di studi. Il lavoro di tesi consiste nella realizzazione e documentazione di un progetto e prevede diverse fasi di lavoro in cui lo studente è seguito dal docente referente di tesi. Il progetto di tesi può essere realizzato individualmente o in gruppo, ma ciascun componente del gruppo deve presentare una tesi individuale. L'argomento di tesi viene definito secondo le modalità previste per ciascun corso di studi. Il titolo e una presentazione sintetica (proposta di progetto) ma esauriente del progetto devono essere presentati ed approvati secondo i tempi e le modalità stabilite da ciascun corso di studi. La tesi è costituita da una parte descrittiva e dagli elaborati progettuali. Una versione digitale ed una copia cartacea della tesi (semplice stampa del digitale), devono essere depositati e costituiscono il documento legale. Eventuali elaborati originali (tavole, bozzetti, prototipi, modelli, video) che lo studente presenterà in sede di esame di diploma dovranno essere riprodotti in forma digitale e inseriti nella tesi stessa. Questo per consentire un'archiviazione dell'elaborato di tesi completo e la creazione di un archivio digitale consultabile.

8. La prova finale del Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad un'apposita commissione giudicatrice formata da almeno cinque docenti, di una tesi finalizzata alla realizzazione di un progetto. Il documento finale di tesi è costituito dalla presentazione della ricerca e dagli elaborati progettuali finali ed è volta a dimostrare in modo integrato le competenze critiche, progettuali e realizzative acquisite dallo studente nel

corso del biennio di specializzazione. Nello sviluppo della tesi lo studente è seguito dal docente relatore che approva l'abstract, incontra lo studente per il monitoraggio della ricerca, dà il nulla osta finale alla discussione ed esprime il giudizio di accompagnamento con cui lo studente sarà presentato alla Commissione di diploma. La tesi è individuale. La ricerca può essere finalizzata anche ad un prodotto realizzato collettivamente da un gruppo di studenti (esempio: video, collezione, spettacolo). La parte della presentazione della ricerca dovrà costituire un documento personale e dovranno essere definiti fin dalla fase di approvazione dell'abstract i ruoli attribuiti a ciascuno studente.

9. La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di due differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

10. La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti nell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.

11. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di progetti artistico - culturali finalizzati agli obiettivi formativi del Master approvati dalle strutture didattiche di riferimento, organizzati in un portfolio professionale, in formato digitale e/o cartaceo, che dimostri l'acquisita preparazione artistico -professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

12. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un docente dell'Accademia.

13. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva. Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico.

14. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore all'inizio dell'ultimo anno accademico.

15. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.

16. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente relatore a non rilasciare il nulla-osta alla discussione di tesi.

17. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

18. Le Commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da almeno cinque docenti compreso il docente relatore e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia.

19. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni.

20. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

21. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/100. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

22. I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

23. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l'esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria.

PARTE IV - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

ART. 18 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento attivato dall'Accademia ed approvato dal direttore.

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4. L'Accademia organizza altresì attività dirette a:
- contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
 - rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

PARTE V RESPONSABILITÀ DIDATTICHE

ART. 19 - INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:
- al Consiglio Accademico e al Direttore che lo presiede;
 - ai Dipartimenti, Scuole, Corsi di studio ed Istituti;
 - ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi dalle strutture didattiche competenti.

PARTE I - NORME GENERALI

ART. 20 - RAPPORTO FORMATIVO

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.

3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento.

4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.

6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

ART. 21 - IMMATRICOLAZIONI

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità

complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

ART. 21/1 - ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI

1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.

3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- documento contenente il percorso didattico dello studente;
- documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.

8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

ART. 21/2 - IMMATRICOLAZIONE IN BASE A TITOLO DI STUDIO STRANIERO

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Direttore:

- a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
- b. approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- c. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

- a. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;
- b. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita Commissione di valutazione designata dal Direttore provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia.

ART. 21/3 - ISCRIZIONE DI DIPLOMATI

1. I Diplomatici di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello.

Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

ART. 21/4 - ISCRIZIONE A CORSI D'INSEGNAMENTO SINGOLI

1. Iscrizione a corsi di insegnamento singoli. Nel caso di particolare convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti. L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dall'amministrazione.

2. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori previo versamento di una tassa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21/5 - CURRICULA E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Direttore e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

PARTE II - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

ART. 22 - TRASFERIMENTO AD ALTRE ACCADEMIE

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso la Accademia, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

ART. 22/1 - TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI

1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire alla Accademia entro il 30 settembre di ogni anno accademico.

2. Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

3. La Commissione di cui all'Art. 21.2/4 del presente regolamento, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:

- a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la Accademia;
- b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla Accademia.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA della Accademia.

ART. 22/2 - PASSAGGI DI CORSO

1. È consentito allo studente il passaggio da un corso di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro il 15 dicembre per gli studenti immatricolati al 1 anno accademico ed entro il 15 settembre per gli studenti iscritti ad anni diversi dal primo.

2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

ART. 23 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. in possesso di titolo universitario;
- b. in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
- c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c. presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i

relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere sono riconosciute valide ai fini della carriera e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate. Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:

- a. la frequenza di corsi di insegnamento;
- b. il superamento di esami di profitto, eventualmente da completare con prove integrative;
- c. le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del diploma e della tesi, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
- d. le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato.

5. La determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle predette attività svolte all'estero è di competenza del Coordinatore del Corso al quale fa capo lo studente interessato al riconoscimento e che opererà tenendo conto delle direttive espresse dal Consiglio del Corso di Studi e del Regolamento del corso di studi.

6. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato preventivamente approvato dalla Commissione didattica di Dipartimento, anche previa delega della materia ad uno o più dei suoi componenti. L'organo è tenuto a deliberare in tempo utile ai fini della attivazione del programma di studio.

7. Ulteriori e più specifiche disposizioni, applicative delle norme di cui sopra, vengono comunicate annualmente e rese pubbliche nelle forme idonee.

ART. 24 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi solo ed esclusivamente per l'anno accademico successivo a quello in corso per un massimo di tre anni accademici.

2. Nel periodo di sospensione viene meno il diritto alla frequenza, alla possibilità di partecipare a prove di valutazione, di ottenere passaggi, trasferimenti o altri provvedimenti, nonché ad eventuali agevolazioni economiche. Gli studenti con cittadinanza extra U.E. durante il periodo di sospensione non potranno ottenere certificati utili al rilascio del permesso di soggiorno.

3. Gli anni di sospensione non sono conteggiati nella carriera dello studente.

4. Ulteriori e più specifiche disposizioni, applicative delle norme di cui sopra, vengono comunicate annualmente e rese pubbliche nelle forme idonee.

ART. 24/1 - RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.

2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

ART. 24/2 - DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.

2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.

3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.

4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

ART. 24/3 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:

- a. conseguimento del titolo di studio;
- b. trasferimento ad altra Accademia;
- c. rinuncia agli studi;
- d. decadenza.

PARTE III - TITOLI ACCADEMICI

ART. 25 - RILASCIO DEI DIPLOMI ACCADEMICI

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla Nuova Accademia di belle Arti vengono rilasciati dal Direttore.

2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

ART. 25/1 - RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

2. L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.

3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

ART. 25/2 - CERTIFICAZIONI DEI TITOLI DI STUDIO

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale.

ART. 25/3 ALTRE CERTIFICAZIONI

1. La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) e riporta le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo,

nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il modello di "Diploma Supplement" è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.

PARTE IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

ART. 26 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Spetta al Direttore la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata secondo quanto definito nello specifico regolamento "norme di comportamento" allegato al manifesto degli Studi.

2. Lo studente potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari commisurate alla gravità ed alla reiterazione dei fatti accertati e che possono prevedere:

- a. ammonizione;
- b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c. sospensione da una o più prove d'esame o di verifica;
- d. sospensione temporanea o definitiva dall'Accademia.

3. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni previste dall'articolo precedente devono essere segnalati per iscritto dal personale docente e non docente dell'Accademia. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Direttore che nomina un'apposita Commissione disciplinare. La Commissione deve comprendere almeno tre membri tra cui il coordinatore o direttore del corso in cui lo studente è iscritto. La violazione delle norme deve essere tempestivamente comunicata allo studente che deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima della riunione della Commissione disciplinare e può presentare le proprie difese nei termini definiti dalla Commissione stessa. Le sanzioni proposte dalla Commissione vengono erogate con provvedimento del Direttore e comunicate allo studente e alle strutture interessate. I provvedimenti vengono registrati nella carriera dello studente.

TITOLO XII DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 27 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso:

- a. bandi di concorso per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche (aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi);
- b. bandi di concorso per l'esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza.

4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

ART. 28 - STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO XIII COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

ART. 29 - COMUNICAZIONE

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Direttore, sentito il consiglio accademico e su proposta del Servizio orientamento e ufficio comunicazione, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio orientamento;
 - c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione dell'Accademia;
 - d. comunicazioni per via telematica a cura del Servizio orientamento e ufficio comunicazione.

TITOLO XIV ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Accademia.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
4. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

il Direttore

Milano, 22 Febbraio 2013